DIRITTI DEI PASSEGGERI CHE VIAGGIANO VIA MARE
CIRCOLARE ESTRATTA DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010

DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E MOBILITÀ RIDOTTA

Regolamento UE N. 1177/2010, agli Art. dal 7 al 15 e relativi allegati, riconosce nuovi diritti e assistenza al trasporto in favore delle persone disabili o con mobilità ridotta, dei quali si riporta di seguito una sintesi ai sensi dell'art. 23 del citato regolamento.
Un vettore non può rifiutarsi di accettare una prenotazione unicamente per motivi di disabilità o di mobilità ridotta, a meno che sia impossibile procedere nell'osservanza di obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalle autorità competenti, o se la progettazione della nave o dei terminal portuali renda impossibile imbarco, sbarco e trasporto della persona in condizioni di sicurezza o concretamente realizzabili (ART.8).
Le prenotazioni ed i biglietti sono offerti alle persone con disabilità ed alle persone con mobilità ridotta senza costi aggiuntivi alle stesse condizioni applicabili a tutti gli altri passeggeri.
Qualora una prenotazione non venga accettata per i motivi sopra indicati, il vettore è tenuto a compiere tutti gli sforzi ragionevoli per proporre un'alternativa di trasporto accettabile con servizi da lui stesso gestiti.
Il vettore è tenuto a fornire assistenza alle persone con disabilità o mobilità ridotta a condizione che vengano da loro notificate, almeno quarantotto ore prima che l'assistenza stessa si renda necessaria, le loro esigenze specifiche riguardo la sistemazione a bordo, i servizi richiesti e la necessità di trasportare apparecchi medici (ART. 11).
Qualora alla persona con disabilità o mobilità ridotta, che sia in possesso di regolare prenotazione con notifica descritta al punto precedente, venga negato l'imbarco per le ragioni descritte in questo regolamento, la stessa potrà scegliere tra il diritto al rimborso ed il trasporto alternativo, per se stessa e per eventuale accompagnatore (ART. 8 III comma).
Il vettore è responsabile del danno derivante dalla perdita o dal danneggiamento di attrezzature per la mobilità, se l'evento dannoso è imputabile a colpa o negligenza del vettore (ART. 15), o ad un incidente marittimo.

OBBLIGHI DEL VETTORE IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO (SOPPRESSIONE DELLA PARTENZA O RITARDO NAVE)

Regolamento UE N.1177/2010, agli Art. dal 16 al 24, riconosce nuovi diritti in favore dei passeggeri già in possesso di biglietto in caso di cancellazione o di partenze ritardate, dei quali si riporta di seguito una sintesi ai sensi dell'art. 23del citato regolamento.
Il vettore è tenuto a dare comunicazione ai passeggeri circa eventuali cancellazioni o ritardi quanto prima o comunque non oltre 30 minuti dopo l'orario di partenza previsto, informandoli appena possibile del nuovo orario stimato di partenza e di arrivo e fornendo loro suggerimenti su soluzioni di viaggio alternative.
In caso di soppressione del viaggio o di ritardo superiore a 90 minuti rispetto all'orario di partenza previsto, il vettore dovrà fornire gratuitamente ai passeggeri servizi a bordo o a terra quantificabili in relazione ai tempi di attesa e comunque non superiori ad un valore di € 80,00 a persona al giorno – fino ad un massimo di 3 giorni – comprensivo di sistemazione, pasti ed eventuali trasferimenti, purché siano disponibili e possano essere ragionevolmente forniti.
Il vettore è tenuto a fornire al passeggero il trasporto alternativo verso la destinazione finale, senza addebito di ulteriori costi, oppure il rimborso integrale del biglietto che, con il consenso del passeggero, può avvenire sotto forma di buono e/o altri servizi per un importo equivalente alla tariffa di acquisto.
In caso di ritardo all'arrivo alla destinazione finale, dovuto alla soppressione del viaggio o ritardo alla partenza, il passeggero ha diritto ad una compensazione economica secondo le modalità che seguono: a) 25% del prezzo del biglietto (singola corsa), in caso di ritardo di un'ora per viaggi fino a 4 ore, ritardo di 2 ore per viaggi compresi fra 4 e 8 ore, ritardo di 3 ore per viaggi compresi tra 8 e 24 ore, ritardo si 6 ore per viaggi superiori alle 24 ore; b) 50% del prezzo del biglietto (singola corsa), in caso di ritardi doppi rispetto alle ipotesi di cui al punto precedente. Il risarcimento deve essere pagato entro un mese dalla richiesta e può assumere la forma di un buono (ART. 19). In caso di viaggi di andata e ritorno, la compensazione economica per il ritardo all'arrivo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolata sulla base della metà del prezzo dell'intero viaggio (ART. 19 IV comma).
Ai sensi dell'art. 20 ("esenzioni") del citato Regolamento le previsioni di cui sopra non si applicano se il passeggero è informato della cancellazione o del ritardo prima dell'acquisto del biglietto ovvero se la cancellazione o il ritardo sono causati dal passeggero stesso.
Non si applicano altresì se il vettore prova che la cancellazione o il ritardo è provocato da condizioni metereologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o da circostanze straordinarie che ostacolano l'esecuzione del servizio passeggeri, le quali non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli.
Ai sensi dell'art. 24 del citato Regolamento il passeggero può presentare un reclamo al vettore entro 2 mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio; il vettore dovrà comunicare l'avvenuta ricezione del reclamo a mezzo notifica entro 1 mese e dovrà chiudere la vertenza non oltre 2 mesi dalla ricezione.

L'organismo nazionale preposto all'attuazione del regolamento è:
Autorità di Regolazione dei Trasporti
Via Nizza 230, 10126 Torino - Telefono: +39 011 19212.500
E-mail: art@autorita-trasporti.it